

STATUTO

ART. 1) Costituzione

E' costituita una Associazione di volontariato denominata:

PROGETTO ITACA

1. L'Associazione è un organismo di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 , che opera nell'ambito della Regione Lombardia ai sensi della Legge della Regione Lombardia 24 luglio 1993 n. 22.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

2. L'Associazione ha sede in Milano, attualmente in Via Alessandro Volta n. 7/A.

3. Essa ha durata illimitata.

ART. 2) Finalità

1. L'Associazione opera senza fini di lucro e per esclusivo fine di solidarietà sociale.

2. L'Associazione nasce per opera di un gruppo di volontari con l'intento di attivare iniziative e progetti di prevenzione, solidarietà ed assistenza rivolti a soggetti affetti da disturbi della Salute Mentale e di sostegno alle loro famiglie.

3. L'Associazione si propone di raggiungere i suoi obiettivi attivando opportuni e qualificati interventi professionali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività :

a) Informare i pazienti, le famiglie, e più in generale l'opinione pubblica, sui disturbi della Salute Mentale.

b) Indirizzare verso strutture specialistiche idonee le persone affette da disturbi della Salute Mentale, favorendo il rapporto iniziale tra paziente e strutture sanitarie.

c) Attivare un servizio di risposta telefonica per raggiungere lo scopo esplicitato nel paragrafo precedente.

d) Facilitare la formazione di gruppi di auto-aiuto per persone sofferenti ed i loro familiari.

e) Organizzazione corsi ed incontri a carattere scientifico e didattico:

* per volontari, anche di altre associazioni, per dare loro una preparazione specifica;

* per i pazienti e loro familiari.

* per gli operatori scolastici ed i genitori degli alunni, in accordo con gli organi pubblici competenti.

f) Organizzare e/o partecipare ad iniziative o manifestazioni aventi lo scopo di attivare progetti, coerenti con le finalità dell'Associazione, anche in collaborazione con altre strutture;

g) Contribuire con opportuni interventi e contatti con le istituzioni pubbliche e private, ad assicurare il rispetto e la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi della Salute Mentale.

ART. 3) Soci

1. Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità della Associazione, chiedono di aderirne, impegnandosi a partecipare attivamente ed in modo continuativo, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, alle attività della Associazione.

2. L'ammissione dei nuovi soci, previa domanda di adesione in cui l'aspirante dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto della Associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuterà la rispondenza alle condizioni esposte nel paragrafo precedente; l'ammissione decorrerà dalla data della delibera.

3. I Soci hanno tutti eguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. La qualità di socio si perde per dimissioni, per morte o

per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di :

- a) comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione
- b) inosservanza dei principi e delle norme dello Statuto, ivi compresa la sospensione, non motivata e non occasionale, delle prestazioni volontarie
- c) mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni, salvo diversa motivata delibera del Consiglio Direttivo
- d) indegnità a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

4. Sulla esclusione del socio delibera il Consiglio Direttivo, con facoltà, per l'escluso, di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri avverso la delibera di esclusione del Consiglio; in tal caso compete all'Assemblea, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, deliberare in merito.

5. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 4) Diritti ed obblighi dei Soci

1. I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di partecipare alle attività della Associazione, di riceverne le pubblicazioni ed ogni materiale divulgativo.

2. I Soci hanno l'obbligo, nel rispetto del presente Statuto, di svolgere l'attività di volontariato preventivamente concordata, di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi competenti e di versare la quota annuale di adesione.

3. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

ART. 5) Sostenitori e Benemeriti

1. Ricevono dal Consiglio Direttivo la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che con regolarità contribuiscono con versamenti in denaro o in altro modo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

2. Sono Benemeriti i soggetti ai quali il Consiglio Direttivo attribuirà tale qualifica in dipendenza di contributi, anche non materiali, di particolare importanza per l'Associazione.

3. I Sostenitori ed i Benemeriti hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, ivi compresa l'Assemblea, ma senza diritto di voto ed hanno altresì il diritto di riceverne pubblicazioni e ogni materiale divulgativo.

ART. 6) Patrimonio

1. il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito da:

a) i beni elencati nel verbale di Assemblea straordinaria a rogito Notaio Francesca Testa di Milano in data 20 novembre 2006 n. 94146/18133 di Rep. che ha deliberato la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica alla Regione Lombardia;

b) da qualunque contributo economico corrisposto da Sostenitori, Benemeriti, persone fisiche e giuridiche e da Amministrazioni Pubbliche e Private, nazionali o internazionali disposto con esplicito vincolo di destinazione a fondo di dotazione dell'Associazione;


c) da donazioni e lasciti testamentari anche in natura disposti con esplicito vincolo di destinazione a fondo di dotazione dell'Associazione;

d) da utili o avanzi di gestione che il Consiglio delibera di destinare a fondo di dotazione dell'Associazione.

2. L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

a) dalle quote contributive dei Soci;

b) da qualunque contributo economico corrisposto da Sostenitori, Benemeriti, persone fisiche e giuridiche e da Amministrazioni Pubbliche e Private, nazionali o in-



ternazionali;

c) da donazioni e lasciti testamentari anche in natura;

d) dai proventi derivanti dalla raccolta pubblica di sovvenzioni effettuata occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

e) da rimborsi derivanti da convenzioni;

f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) da rendite del patrimonio.

E' esclusa qualsiasi distribuzione di utili e di avanzi di gestione.

ART. 7) Organi della Associazione

1. Sono organi della Associazione:

a) L'Assemblea dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Comitato Esecutivo

d) il Presidente ed il vice presidente

e) il Collegio dei Revisori

f) il Collegio dei Proviviri

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale.

ART. 8) Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci della Associazione; possono intervenire, senza diritto di voto, i Sostenitori ed i Benemeriti.

2. Essa è presieduta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, che provvede a convocarla in via ordinaria almeno una volta l'anno entro la fine del mese di Aprile ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

3. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci. In tal caso il Presidente, o chi ne fa le veci, dovrà provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci in regola con il versamento della quota sociale. In seconda convocazione, che deve essere convocata per un giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti in regola con il versamento della quota sociale.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa. Per le modifiche al presente statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei soci in regola con le quote sociali.

6. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

7. Sono di competenza dell'Assemblea:

a) Stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggerne i membri.

b) L'eventuale nomina del Revisore o del Collegio dei Revisori con le competenze di cui all'art. 14) del presente statuto.

c) Nominare il Collegio dei Proviviri esterni all'Associazione con le competenze di cui all'art. 15 del presente statuto.


- d) Stabilire le linee di indirizzo della attività ed approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo.
- e) Approvare il Regolamento della Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.
- f) Approvare il bilancio preventivo e il resoconto economico annuale della Associazione.
- g) Approvare le modifiche allo Statuto Sociale e lo scioglimento dell'Associazione con la nomina del Liquidatore.
- h) Approvare l'ammontare delle quote associative proposto dal Consiglio Direttivo.
- i) Deliberare in seconda istanza sulla eventuale espulsione di Soci
- l) Approvare le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

ART. 9) Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un max di 15 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, previa fissazione del numero da parte della Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta consecutiva, l'Assemblea tuttavia può derogare tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'Assemblea medesima.
3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal vice Presidente, di propria iniziativa, o con autoconvocazione quando richiesto dai due terzi dei componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi la presiede.
6. Il Consiglio può delegare in via continuativa parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri nei limiti individuati con propria deliberazione adottata e pubblicata a sensi di legge, con le stesse formalità delega determinati compiti in via continuativa al Comitato Esecutivo, eleggendone i componenti, tra i propri membri .
7. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario ed un Tesoriere determinandone compiti e funzioni con propria deliberazione adottata e pubblicata a sensi di legge.
8. La carica di Tesoriere può coincidere con quelle di Presidente o di Vice Presidente.

ART. 10) Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) Eleggere il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Comitato Esecutivo, ed eventualmente il Tesoriere ed il Segretario.
 - b) Elaborare il regolamento per il funzionamento della Associazione da sottoporre all'approvazione della Assemblea.
 - c) Determinare l'ammontare delle quote sociali da sottoporre alla approvazione della Assemblea.
 - d) Redigere annualmente il bilancio preventivo ed il resoconto economico dal quale devono risultare i beni ed i contributi ricevuti, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
 - e) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dalla Assemblea.
 - f) Deliberare sulle domande di adesione all'Associazione ed in merito all'eventuale deroga all'obbligo di versamento della quota annuale da parte di singoli Soci.



Tale

g) Deliberare in merito all'attribuzione della qualifica di Sostenitore e Benemerito dell'Associazione.

h) Deliberare in prima istanza sulla eventuale espulsione di Soci.

i) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati, per motivi di necessità ed urgenza, dal Presidente, dal Vice Presidente, o dal Comitato Esecutivo.

ART. 11) Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 5 a 12 membri, eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. E' membro di diritto del Comitato Esecutivo il Vice Presidente che lo presiede.

2. Le riunioni del Comitato Esecutivo vengono convocate dal suo presidente di propria iniziativa o su richiesta dei due terzi dei propri componenti, con avviso affisso nella sede della Associazione.

3. Il Comitato Esecutivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede.

4. Il Comitato Esecutivo assicura il regolare funzionamento della Associazione ed il coordinamento delle varie attività, propone al Consiglio Direttivo gli eventuali regolamenti, predispone annualmente la bozza del bilancio preventivo e del resoconto economico dal quale devono risultare i beni ed i contributi ricevuti, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

5. Il Comitato Esecutivo svolge gli altri compiti eventualmente delegatigli dal Consiglio Direttivo, al quale risponde di tutta la propria attività.

6. Il Comitato Esecutivo ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati, per motivi di necessità ed urgenza, dal proprio Presidente.

ART. 12) Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il vice Presidente della Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza e di impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza e di impedimento del Vice Presidente le sue funzioni saranno svolte dal Consigliere o dal componente del Comitato Esecutivo da lui di volta in volta designato.

ART. 13) Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente ed al Vice Presidente.

2. La firma dei legali rappresentanti impegna l'Associazione nei confronti dei terzi.

3. Al Presidente ed al vice presidente compete la facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia.

ART. 14) Revisore o Collegio dei Revisori

L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può nominare - anche tra i non soci - purché tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, un Collegio di Revisori composto di tre membri con la designazione del Presidente, ovvero un Revisore Unico.

I Revisori esercitano le funzioni di controllo contabile dell'Associazione, redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea.

I Revisori possono in qualsiasi momento, anche singolarmente, esaminare la contabilità della fondazione e i relativi documenti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 15) Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea provvederà a nominare un collegio di Probiviri composto di tre membri tra persone esterne all'Associazione, per derimere eventuali conflitti tra i soci e tra questi e l'Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri deciderà in modo irrituale e la sua decisione sarà vincolante per l'organo che dovrà assumere gli opportuni provvedimenti.

ART. 16) Bilancio

1. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno alla quale epoca il Comitato Esecutivo, predispose il prospetto del resoconto economico dell'esercizio, che, previo esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dalla Assemblea entro il mese di aprile, dell'anno successivo. Entro la stessa data viene approvato il bilancio preventivo.

ART. 17) Scioglimento, estinzione e cessazione

1. Per deliberare lo scioglimento della Associazione, la nomina del Liquidatore e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

2. I beni residui saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore da individuarsi a cura dell'Assemblea che delibererà lo scioglimento dell'Associazione .

ART. 18) Norme di rinvio

1. Sul presupposto che i contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e della vigente legislazione sul Volontariato.

f) Roberto Pancirolli

f) Francesca Testa Notaio

* * * * *

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data
30.11.2006 al n. 8194 - Serie 1 - con euro 171,72.=.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

MILANO, 19 GEN. 2007

Francesca Testa Notaio

